



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Dott.	Alfredo Grasselli	Presidente
Dott.ssa	Giovanna Olivadese	Referendario relatore
Dott.	Alessandro De Santis	Referendario

nella camera di consiglio del 18 novembre 2025

ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934 n. 1214 e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994 n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e successive modificazioni (TUEL);

VISTA la deliberazione della Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, del 4 giugno 2009 n. 9, recante *"Modifiche ed integrazioni degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle Sezioni regionali di controllo"*;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti, del 26 marzo 2010 n. 8, recante *"pronuncia di orientamento generale sull'attività consultiva"*;

VISTA la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti del 21 ottobre-8 novembre 2010, n. 54;

VISTO il decreto con il quale il Presidente della Sezione ha ripartito tra i Magistrati i compiti e le iniziative riferibili alle varie aree di attività rientranti nella competenza della Sezione regionale di controllo per la Campania;

VISTA la nota a firma del Sindaco del Comune di Teggiano, acquisita in data 23.9.2025 al prot. n.6959 della Sezione con cui si chiede un parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge n.131/2003;

VISTA la richiesta di deferimento del magistrato istruttore;

VISTA l'ordinanza n.148/2025 con la quale il Presidente aggiunto ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il relatore, Referendario dott.ssa Giovanna Olivadese;

IN FATTO

Con la nota citata in epigrafe il Sindaco del Comune di Teggiano (SA) ha formulato, ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della L. n. 131/2003, una richiesta di parere in materia di contributi consortili dovuti al "Consorzio Centro Sportivo Meridionale- Bacino SA3 in liquidazione".

Il rappresentante dell'Amministrazione ha premesso quanto segue:

- il Comune di Teggiano partecipa al Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3, posto in liquidazione per la gestione dei rifiuti a partire dal 2019 e successivamente, dal 30/04/2024, anche per la gestione ordinaria;
- il suddetto Consorzio posto in fase di liquidazione è gestito da un Commissario Liquidatore formalmente nominato dalla Provincia;
- lo Statuto consortile e il Regolamento di contabilità prevedono la ripartizione dei costi generali di gestione (c.d. di struttura) a carico dei consorziati, anche mediante l'iscrizione di contributi annuali rilevabili nei rendiconti a consuntivo in difformità ai principi contabili che governano la gestione finanziaria degli Enti Locali che compongono il Consorzio stesso;
- negli anni, anche successivamente alla messa in liquidazione del ramo rifiuti facente capo al Consorzio, al Comune sono stati imputati contributi consortili per sostenere costi generali e comuni di gestione;
- dal 2019 ad oggi, l'Ente non ha proceduto ad alcun pagamento di tali contributi;
- si segnala che, benché in passato, il Comune di Teggiano abbia fruito delle attività consortili quando, per la gestione integrata di raccolta e smaltimento dei rifiuti, è stato istituito il Consorzio di Bacino Sa3 istituito ex l.r. Camp.n. 10/1993 e successivamente confermato dalla normativa nazionale e quindi quando la relativa

partecipazione era sancita obbligatoria, attualmente non beneficia più di alcun servizio;

- la particolare fase della vita sociale del Consorzio - ovvero la liquidazione implica che ogni eventuale apporto finanziario del socio sia, di regola, inammissibile in quanto la liquidazione è appunto indirizzata al solo e circoscritto fine di consentire il fisiologico espletamento della fase di chiusura e di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, mentre ogni eventuale esborso finanziario del socio pubblico in favore della società verrebbe piuttosto a tradursi, sul piano sostanziale, in un accollo di passività societarie, con rinuncia implicita al beneficio della ordinaria limitazione di responsabilità connessa alla separazione patrimoniale;
- sul tema del sostegno finanziario ad organismi partecipati in liquidazione appare pertinente la recente deliberazione della Corte dei conti - Sezione Marche n. 45/2024/PAR, che, richiamando l'art. 14, comma 5, del D.lgs. 175/2016 (TUSP) e l'art. 194, comma 1, lett. e), del D.lgs. 267/2000 (TUEL), ha ribadito: secondo il costante orientamento delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, il divieto di cui all'art. 14, comma 5, TUSP che vale a maggior ragione rispetto a società poste in liquidazione essendo in tal caso di per sé esclusa qualsiasi prospettiva di recupero dell'economicità e dell'efficienza della gestione e di risanamento (Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, deliberazione 9 maggio 2022, n. 24/2022/ PAR), a meno che l'ente pubblico sia in grado di dimostrare la sussistenza di un prevalente interesse pubblico tale da giustificare l'operazione";
- Sulla base dei principi desumibili negli orientamenti della Corte enunciati in tema di:
 - divieto di "soccorso finanziario" a favore di società/ consorzi in liquidazione;
 - la possibilità di un riconoscimento di debito fuori bilancio solo in presenza di utilità concrete ed effettive per l'Ente;
 - l'onere per l'Ente di motivare adeguatamente eventuali decisioni in tal senso;

il Sindaco chiede alla Sezione regionale di controllo un parere in merito al seguente quesito:

"Se, alla luce della normativa vigente (rif. art. 14, c. 5, D.Lgs. 175/2016; principi di contabilità pubblica) e della giurisprudenza contabile, sia possibile per il Comune di Teggiano riconoscere e porre a carico del proprio bilancio i contributi annuali richiesti dal Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 in liquidazione, con riferimento a periodi nei quali l'Ente non ha tratto alcuna utilità dalle attività consortili in assenza di un'utilità concreta ed effettiva per l'Ente ed in assenza di una prospettiva per il consorzio Bacino Sa3 di continuità e/o risanamento".

RITENUTO IN DIRITTO

Verificata positivamente l'ammissibilità soggettiva, in quanto il parere è firmato dal Sindaco, con riferimento alla ammissibilità oggettiva va verificato *ex ante* se l'argomento rientra nella materia della contabilità pubblica secondo la giurisprudenza della Corte.

Infatti, per consolidato orientamento, la funzione consultiva assegnata alla Corte dei conti deve trattare ambiti e oggetti di carattere contabile, generali e astratti e non fatti gestionali specifici, non può riguardare provvedimenti già formalmente adottati e non può interferire con le funzioni assegnate ad altre Magistrature o alla stessa Corte dei conti (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 24/SEZAUT/2019/QUIMIG).

In particolare, la presenza di pronunce di organi giurisdizionali di diversi ordini *"può costituire un indicatore sintomatico dell'estraneità della questione alla "materia di contabilità pubblica". Si tratta, evidentemente, di fattispecie in cui i profili contabili, se non marginali, non sono comunque preminenti rispetto ad altre problematiche di ordine giuridico che più propriamente devono essere risolte in diversa sede"* (cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QUIMIG).

La *ratio* di tale limitazione va ricercata nella necessità di garantire che l'esercizio della funzione consultiva non pregiudichi le funzioni di controllo o giurisdizionali sia della stessa Corte dei conti che degli altri plessi giurisdizionali. Di conseguenza, solo le richieste di parere preordinate a ottenere l'esame di questioni da un punto di vista astratto e su temi di carattere generale rappresentano un valido presupposto per l'esercizio della funzione consultiva, restando esclusa qualsiasi forma di co-gestione o co-amministrazione (cfr. SRCCAM/24/2022/PAR).

Il rappresentante legale dell'Ente richiama due pareri rilasciati, rispettivamente, dalla Sezione Regionale di controllo delle Marche e dalla Sezione Regionale di controllo della Campania, dai cui orientamenti ricava "principi" in tema di divieto di "soccorso finanziario" a favore di società/consorzi in liquidazione, con la possibilità di riconoscimento di un debito fuori bilancio solo in presenza di utilità concrete ed effettive per l'Ente e con un onere rafforzato di motivare adeguatamente l'eventuale decisione assunta in favore del riconoscimento.

Tuttavia, il sindaco espone altri elementi degni di considerazione, quali la partecipazione del Comune di Teggiano al Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 per la gestione dei rifiuti, il fatto che al Comune sono stati imputati contributi consortili per sostenere costi generali e comuni di gestione e che, dal 2019 ad oggi, l'Ente non ha proceduto ad alcun pagamento di tali contributi.

Il Consorzio, costituito ai sensi dell'art. 25 della L. 142/90 (oggi il riferimento è all'art. 31 del Dlgs. N. 267/2000), è denominato Centro Sportivo Meridionale – Bacino SA3 – Ramo rifiuti ed è da tempo nello stato di messa in liquidazione. È nato con lo scopo di progettare,

realizzare e gestire il Centro Sportivo Meridionale e le relative strutture e impianti, anche con riferimento alla medicina dello sport e riabilitativa, unitamente alla progettazione, costruzione, realizzazione e gestione di impianti ricettivi, oltre che di gestione dei servizi pubblici locali. Nel 1993, in virtù della legge regionale 10/93, è stato riconosciuto come Consorzio di Bacino per la gestione dei rifiuti in 45 comuni ricadenti nei comprensori degli Alburni, Alto e Medio Sele, Bussento, Tanagro e Vallo di Diano.

Il Consorzio, espressamente previsto dall'art. 31 del TUEL, rappresenta per giurisprudenza costante una particolare forma associativa, avente natura di ente pubblico (economico o meno), preordinato alla realizzazione di un servizio in modo migliore rispetto alla gestione dello stesso da parte dei singoli enti. (cfr. SRCVEN/249/2024/PA)

Inoltre, ai sensi del D.lgs. n. 118/2011 (sulla contabilità armonizzata) i Consorzi, quali organismi strumentali degli enti locali, al fine della rilevazione unitaria dei fatti gestionali devono predisporre un *budget* economico e riclassificare i propri dati contabili secondo regole uniformi a quelle degli enti in contabilità finanziaria. (cfr. SRCCAM/24/2022/PAR)

Di norma la costituzione di un Consorzio tra enti locali – o la adesione a uno già costituito – trova il fondamento in una decisione del Consiglio comunale, frutto di una precedente proposta deliberativa a cui si giunge dopo un complesso iter procedimentale che ha valutato i costi, la convenienza, la opportunità/necessità e, non ultima, la sostenibilità economica dell'operazione, sia da parte dell'ente che decide di aderire al consorzio che del nuovo organismo a cui si dà vita o si aderisce. L'art. 31, 2° comma del Tuel (Dlgs. N.267/2000) non a caso prevede che *"i rispettivi consigli approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione ai sensi dell'articolo 30, unitamente allo statuto del consorzio"*. In particolare, la convenzione deve disciplinare le nomine e le competenze degli organi consortili mentre lo statuto, in conformità alla convenzione, deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili. (v.co 3 art.31 TUEL) Inoltre gli statuti prevedono anche i casi e le modalità per esercitare il diritto di recesso, facoltà indispensabile soprattutto nel caso di consorzio con durata illimitata.

In altre parole, quando un comune delibera di far parte di una nuova entità (salvo le eccezioni normativamente previste) conosce qual è il peso della sua partecipazione e, con l'approvazione dello Statuto e della Convenzione, ha a disposizione le informazioni necessarie per la programmazione finanziaria che consente - e consentirà - di onorare le obbligazioni assunte con la delibera di adesione al Consorzio. Infatti, a parte le entrate derivanti dai gettiti tariffari, dai canoni di utenza e dalle altre tipiche della gestione caratteristica dell'organismo creato, lo Statuto prevede le quote di partecipazione e i costi di gestione a carico di ciascun ente partecipante, oltre alle modalità di ripiano delle eventuali perdite di esercizio.

In considerazione dello stato di liquidazione in cui versa il Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3, il Sindaco chiede se, alla luce della costante giurisprudenza contabile, pure richiamata, sia oggi possibile per il Comune riconoscere e porre a carico del proprio bilancio i contributi annuali richiesti *"con riferimento a periodi nei quali l'Ente non ha tratto alcuna utilità dalle attività consortili in assenza di un'utilità concreta ed effettiva per l'Ente ed in assenza di una prospettiva per il consorzio Bacino Sa3 di continuità e/o risanamento"*.

È utile rammentare che le società/organismi partecipati posti in stato di liquidazione restano in vita solo al fine di risolvere i rapporti finanziari e patrimoniali pendenti, compresi quelli relativi alla ripartizione proporzionale tra i soci dell'eventuale patrimonio netto risultante all'esito della procedura. Laddove il compito assegnato al commissario liquidatore è quello di incassare i crediti ed esigere le passività del consorzio, di realizzare l'attivo e ripartire l'eventuale saldo tra i consorziati. I liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società e devono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico; la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori (cfr. art. 2489 c.c.).

Ai liquidatori del Consorzio compete quindi la definizione dei rapporti con i terzi, in particolare con gli eventuali creditori sociali, oltre che con i debitori del soggetto posto in liquidazione, che ha personalità giuridica e autonomia imprenditoriale e gestionale. Molto spesso, poi, i Consorzi sono dotati di una struttura organizzativa complessa, con i conseguenziali risvolti in tema di gestione del personale e di possibili contenziosi all'atto dello scioglimento dell'ente partecipato.

Nel quesito sottoposto alla Sezione è richiamata la normativa vigente (rif. art. 14, c. 5, D.Lgs. 175/2016; principi di contabilità pubblica) in tema di divieto di soccorso finanziario: *"Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482-ter del codice civile, sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito, che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alle società di cui al primo periodo, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'articolo 5, che contempli il raggiungimento*

dell'equilibrio finanziario entro tre anni. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma".

Secondo la citata disposizione (che recepisce quanto già previsto dall'art. 6, c. 19, del d.l. 78/2010, conv. con l. n. 122/2010), il soccorso finanziario si realizza mediante sottoscrizione di aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito o rilascio di garanzie a favore delle società partecipate (con esclusione delle società quotate e degli istituti di credito) che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio o che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali ed è consentito solo al ricorrere degli specifici presupposti ivi previsti.

Diverse Sezioni regionali della Corte si sono espresse sulla portata del divieto del soccorso finanziario, sia pure in relazione a questioni non sempre specificamente sovrapponibili a quella in esame (es Sezione reg. di controllo per la Campania, n. 24/2022/PAR è sulle perdite di esercizio del Consorzio), concludendo che i principi in tema di divieto di soccorso finanziario, di cui all'articolo 14, comma 5, del T.U.S.P., espressivi di esigenze di coordinamento della finanza pubblica, sono estensibili anche ai Consorzi di servizi. (cfr. SRCCAM/24/2022/PAR)

Tuttavia, nel caso di specie si discute di contributi consortili per sostenere costi generali e comuni di gestione che sono richiesti dal Consorzio Centro Sportivo Meridionale Bacino SA3 in liquidazione, "con riferimento a periodi nei quali l'Ente non ha tratto alcuna utilità dalle attività consortili in assenza di un'utilità concreta ed effettiva per l'Ente ed in assenza di una prospettiva per il consorzio Bacino Sa3 di continuità e/o risanamento", secondo le affermazioni riportate dal Comune. Il quale ha anche comunicato che lo Statuto consortile e il Regolamento di contabilità prevedono la ripartizione dei costi generali di gestione (C.d. di struttura) a carico dei consorziati, "anche mediante l'iscrizione di contributi annuali rilevabili nei rendiconti a consuntivo in diffinità ai principi contabili che governano la gestione finanziaria degli Enti Locali che compongono il Consorzio stesso".

Sul punto si osserva che, recentemente la Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 1/6/2025, n. 14715, ha affermato quanto segue: "L'ente locale partecipante al consorzio costituito ex art. 31 del d.lgs. n. 267 del 2000 è responsabile dei costi per la gestione del servizio pubblico derivanti da tale partecipazione, così come deliberate dall'organo consortile competente in coerenza degli atti fondamentali dell'ente ex art. 114, comma 6, del citato

d.lgs., indipendentemente da un preventivo impegno contabile registrato e della attestazione della relativa copertura finanziaria".

Ancora, scrive la Corte di cassazione che *"ai sensi dell'art. 114, sesto comma, t.u. enti loc. l'ente locale è tenuto "alla copertura degli eventuali costi sociali" sostenuti dal consorzio, ossia dei costi derivanti dalla gestione del servizio pubblico affidato al consorzio in conformità al programma deliberato"* e che *"tale disposizione va intesa che lo stesso è responsabile nei confronti dell'ente consortile del versamento delle somme dovute a tale titolo, così come deliberate dall'organo consortile competente in coerenza degli atti fondamentali dell'ente"*. (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 1/6/2025, n. 14715)

La Corte, infine, *"osserva che l'interesse del legislatore a incentivare l'utilizzo di tali organismi associativi, consistente nell'efficientamento delle modalità di erogazione di servizi comuni a più enti e nella possibilità di ottenere conseguenti economie di scala, verrebbe frustrato se tali organismi non potessero fare affidamento sull'apporto di risorse degli enti partecipanti, necessarie a garantire la prestazione del servizio a beneficio della collettività nei termini programmati"*.

Ciò premesso, questo Collegio ritiene che il quesito, per come formulato e in considerazione di quanto illustrato finora vada dichiarato oggettivamente inammissibile, per possibili interferenze con le funzioni requirenti e giurisdizionali sia della Corte dei conti che di altra magistratura.

In modo conforme si è determinata la Sezione regionale di controllo per il Veneto che così ha deliberato: *"Il secondo quesito, limitatamente alla seconda parte, relativa alla richiesta se gli enti consorziati siano obbligati o meno a ripianare le perdite di esercizio registrate dagli enti in liquidazione, va invece dichiarato oggettivamente inammissibile, per possibile interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali della Corte dei conti o di altra magistratura"*. (cfr SRCVEN/249/2024/PAR)

Da ultimo anche la Sezione di controllo per la Basilicata si è pronunciata per l'inammissibilità di un parere volto a conoscere se fosse possibile la anticipazione di somme o la cessione del credito in favore della Regione da parte dei lavoratori del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza in liquidazione coatta amministrativa. (SEZBAS/117/2025/PAR)

Difatti, il quesito fa specifico riferimento a un'ipotesi di mancata contribuzione da parte dell'Ente, a cui pure potrebbe essersi vincolato aderendo al Consorzio e sottoscrivendo gli atti relativi e si presta a interferenze con l'attività del liquidatore e con possibili approfondimenti sulle cause che hanno condotto alla liquidazione dell'organismo partecipato, tutte situazioni e vicende potenzialmente oggetto di azione giudiziaria.

La stessa Corte dei conti ha giurisdizione anche sulle condotte foriere di responsabilità erariale poste in essere da dipendenti di un consorzio fra comuni, istituito ai sensi dell'art.

31 del TUEL (Sez. giurisd. Marche, sent. n. 148/2025, depositata il 18 luglio 2025). Così come la giurisdizione della Corte dei conti è stata affermata, in tali casi, anche dalla Corte di cassazione (ord. delle SS.UU. n.19667/2003; sentenze nn. 14101 e 14102 del 2006; ord. n. 3367/2007; sent. n. 8492/2011), secondo cui *"Sono attribuiti alla Corte dei conti i giudizi di responsabilità amministrativa, per fatti commessi dopo l'entrata in vigore dell'art. 1, ultimo comma, della L. n. 20/1994, anche nei confronti di amministratori e dipendenti di enti pubblici economici. Infatti, la P.A. svolge attività amministrativa non soltanto quando esercita pubbliche funzioni e poteri autoritativi, ma anche quando, nei limiti consentiti dall'ordinamento, persegue le proprie finalità istituzionali mediante un'attività disciplinata in tutto o in parte dal diritto privato."*

A ciò si aggiunga che una pronuncia nel merito in sede consultiva, non avendo il quesito sottoposto alla Sezione i caratteri della generalità e dell'astrattezza, potrebbe condizionare l'attività amministrativa nel processo decisionale attraverso un coinvolgimento diretto di questa magistratura contabile e ciò risulterebbe incompatibile con la posizione di terzietà della Corte.

Per le molteplici e variegate implicazioni che riveste la partecipazione di un ente locale a un consorzio si è assistito, anche recentemente, all'emissione di diverse pronunce tese a ricostruire la disciplina applicabile a tali organismi partecipati. Tuttavia, in situazioni come quella in esame non si rinvencono quei caratteri – se non di esclusività – di specializzazione funzionale che caratterizzano la Corte in questa sede, e che giustificano la peculiare attribuzione da parte del legislatore (cfr. SEZAUT/3/2014/QMIG).

Infine, *"l'ausilio consultivo, per quanto possibile, deve essere reso senza costituire un'interferenza con le funzioni requirenti e giurisdizionali, e ponendo attenzione ad evitare che, di fatto, si traduca in un'intrusione nei processi decisionali degli enti territoriali"* (così SEZAUT/3/2014/QMIG).

Ciò premesso e ferma restando la inammissibilità del quesito per le ragioni esposte, il Collegio ritiene utile ricordare che la meritevolezza dell'interesse perseguito in concreto deve conformarsi non solo alla legittimità dell'azione amministrativa ma anche all'ordinamento giuridico complessivamente inteso, con la necessità di trovare un equilibrio tra i diversi interessi contrapposti mediante un doveroso bilanciamento degli stessi.

Spetta all'Amministrazione - che dispone di tutte le informazioni utili e necessarie per una valutazione obiettiva e legittima – trovare la soluzione al caso concreto muovendosi all'interno delle coordinate giurisprudenziali e agli orientamenti applicabili alla fattispecie. Alla luce dei principi richiamati, la richiesta di parere deve ritenersi oggettivamente inammissibile in quanto formulata prospettando esplicitamente le caratteristiche salienti del caso di specie e sollecitando, pertanto, un intervento della Sezione in termini di

inammissibile avallo preventivo di legittimità di scelte operative ricadenti nell'esclusiva competenza dell'Ente e produttive di effetti giuridici suscettibili di valutazione dinanzi a plurimi plessi giurisdizionali.

PQM

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania

DICHIARA

oggettivamente inammissibile la richiesta di parere in esame.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione al Sindaco del comune di Teggiano (SA)

Così deliberato in Napoli, nella Camera di consiglio del 18.11.2025.

Il Magistrato Relatore

Giovanna Olivadese

Il Presidente

Alfredo Grasselli

Depositato in Segreteria il
21 novembre 2025

Il Funzionario Preposto
Dott. Giuseppe Imposimato